

TRIBUNALE DI PAVIA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART.

700 C.P.C.

Per la Prof.ssa **MALTESE Isabella Maria** (C.F.: MLTSLL75E55A176R),
rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto **dall'Avv. Stab.**
Andrea Figliuzzi (Cod. Fisc. FGLNDR76C14Z112Z), che agisce d'intesa
per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nel
presente giudizio con l'Avv. Fabrizio Ferrari (C.F.: FRRFRZ76P01G317D),
del foro di Paola (CS), presso lo studio del quale sito in Serra S. Bruno (VV),
Viale della Libertà n. 5 è elettivamente domiciliata, il quale dichiara di voler
ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguenti numero di telefax
0963/71662 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
studiolegalefigliuzzi@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – in persona del Ministro pro tempore –
con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis*

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia n. 1;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA –

UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI

MILANO - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Milano, Via

Soderini n. 24, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia n. 1;

**Per la disapplicazione previa sospensiva e adozione di idonea misura
cautelare**

- Del **Decreto di Esclusione dalle G.P.S. della Provincia di Milano ex art. 7, commi 8 e 9, dell'O.M. 112/2022** emesso in data 13.06.2022 con nota m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0009852.13-06-2022 dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano, con il quale veniva comminata l'esclusione della docente Maltese Isabella Maria motivata con il richiamo all'art. 7, commi 8 e 9;

- Dell' **O.M. n. 112/2022 recante “Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e normativa correlata** laddove lesiva della posizione di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui all'art. 7, comma 4, lett. e) facendo riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero, con titolo ancora non riconosciuto, non consente l'iscrizione in GPS ai docenti che conseguono all'estero la specializzazione sul sostegno o l'abilitazione all'insegnamento **successivamente al 31 maggio 2022, ma comunque entro il 20 luglio 2022** e precisa che *“qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza d'inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto.”*, così escludendo dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nonché

dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico i docenti che, come parte ricorrente, hanno conseguito all'estero la specializzazione sul sostegno o l'abilitazione all'insegnamento **successivamente al 31 maggio 2022, ma comunque entro il 20 luglio 2022**, impedendo loro anche l'assunzione di incarichi di insegnamento e la stipulazione dei relativi contratti;

- **della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 29 Luglio 2022 prot. n. 28597**, nella parte in cui (artt. 1 e 2) non precisa che possono presentare domanda i docenti inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS che hanno conseguito il titolo di specializzazione o di abilitazione all'insegnamento all'estero, in corso di riconoscimento;

- **Dell'Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, dell'01.08.2022 prot. m_pi AOODGPER REGISTRO UFFICIALE(U) 0028656.01-08-2022 nella parte in cui (punto B), comunica che saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di **a) supplenze annuali** per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune e di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno**

scolastico, **b) supplenze temporanee** fino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune e di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore d'insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, **non precisa che possono presentare tale istanza i docenti inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero o di abilitazione all'insegnamento, in corso di riconoscimento;**

PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO

del diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita con riserva di riconoscimento del titolo in I Fascia delle G.P.S. Sostegno per la cdc ADSS e, conseguentemente, di essere individuata in qualità di avente titolo alla stipula di contratto in ragione dell'utile inquadramento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.), ai fini della maturazione del punteggio e della corresponsione delle spettanze economiche, con conseguente condanna all'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE.

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I. e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui "*competente per*

territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

Con l'art. 40 D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80 citato il legislatore, infatti, ha introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - **per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio** - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

L'odierno ricorrente sta prestando servizio presso l'Istituto Comprensivo "A. Vivaldi" di Abbiategrasso (MI) in virtù di contratto stipulato nel mese di Settembre 2022 con scadenza 30.06.2023.

PREMESSO IN FATTO

L'odierna ricorrente ha frequentato all'estero il corso di specializzazione quale insegnante di sostegno, ai fini dell'inserimento nelle relative graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);

La Prof.ssa Maltese Isabella Maria **ha sostenuto l'esame finale in data 15 Luglio 2022 e quindi non successiva al 20 luglio 2022**, conseguendo il titolo di Specializzazione sul Sostegno per l'insegnamento del Sostegno, valido per le classi di concorso ADMM e ADSS;

Una volta conseguito il titolo abilitante per l'insegnamento del Sostegno, ha presentato la domanda di equivalenza/riconoscimento al M.U.R. secondo il procedimento previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 al fine di ottenere il riconoscimento del suddetto titolo;

Sulla suddetta richiesta di riconoscimento del Titolo di Specializzazione sul Sostegno, **ad oggi il Ministero non si è ancora pronunciato**;

In data 6 maggio 2022 è stata emanata l'Ordinanza Ministeriale n. 112, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha stabilito le *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*.

Successivamente, con nota dell'11 maggio 2022 prot. 18095 sono state emanate le istruzioni operative del Ministero dell'Istruzione, ed è stata disposta l'apertura delle funzioni telematiche nel periodo compreso tra il 12 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 31 maggio 2022 (h. 23,59), termine ultimo per la presentazione dell'istanza di inserimento/aggiornamento in GPS.

	L'art. 7, comma 4, lettera e) della predetta ordinanza ministeriale, nella prima	
	parte prevede che <i>“Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima</i>	
	<i>fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno</i>	
	<i>entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non</i>	
	<i>venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante</i>	
	<i>nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti”</i> . Tale	
	previsione è chiaramente riferita ai soli docenti che conseguano la	
	specializzazione sul sostegno all’insegnamento in Italia , in quanto, è solo il	
	periodo successivo che si occupa delle abilitazioni o specializzazione	
	conseguite all’estero, laddove la norma precisa che <i>“qualora il titolo di</i>	
	<i>accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del</i>	
	<i>riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre</i>	
	<i>dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente</i>	
	<i>entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter</i>	
	<i>essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”</i> .	
	L’odierna ricorrente in data 31.05.2022 ha provveduto a presentare la	
	domanda di inserimento in G.P.S. per il biennio scolastico 2022/2024	
	chiedendo l’inserimento con riserva nella I Fascia delle G.P.S. per il	
	Sostegno in virtù di quanto disposto dal Ministero nell’O.M. 112/2022	
	all’art. 7, comma 4 lett.e), che dispone <i>“Possono altresì essere inseriti con</i>	
	<i>riserva nella prima fascia <u>coloro che conseguono l’abilitazione o la</u></i>	
	<i><u>specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta</u></i>	
	<i>negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data,</i>	
	<i>determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base</i>	
	<i>dei titoli effettivamente posseduti”</i> ;	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	7

	A seguito della presentazione della domanda, l'Ufficio Scolastico Provinciale	
	di Milano in data 13.06.2022 ha provveduto ad escludere la Prof.ssa Maltese	
	Isabella Maria dalla I Fascia delle G.P.S. per il Sostegno per la Provincia di	
	Milano, per la classe di concorso ADMM e ADSS;	
	In data 29 Luglio 2022 con nota prot. n. 28597, il M.I. provvedeva a	
	pubblicare la Circolare sulle supplenze prot. n. 28597, riportante le istruzioni	
	e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,	
	educativo ed ATA, e in data 01.08.2022 veniva pubblicato l'Avviso	
	dell'apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione	
	alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato dell'01	
	Agosto 2022 prot. n. 28656; Questi due atti impongono di presentare la	
	domanda di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo	
	determinato in via telematica tramite il servizio Istanze on Line (POLIS)	
	tramite un <i>link</i> diretto presente sulla <i>home page</i> del suddetto portale delle	
	istanze on line. <u>Senonché il sistema inibisce la presentazione della</u>	
	<u>domanda in via telematica ai candidati in possesso di titolo estero in corso</u>	
	<u>di riconoscimento inseriti con riserva in I Fascia delle G.P.S..</u>	
	In data 10.08.2022, la Prof.ssa MALTESE Isabella Maria nel collegarsi al sito	
	Istanze on Line al fine di presentare l'istanza per operare la scelta delle	
	Istituzioni Scolastiche si accorgeva che il sistema non le permetteva di	
	presentare l'Istanza per le c.d.c. ADMM e ADSS, essendo inserita con riserva	
	in I Fascia delle G.P.S. in virtù del possesso del titolo di Specializzazione sul	
	Sostegno conseguito all'estero in corso di riconoscimento, trovando conferma	
	<u>all'inibizione operata dal Ministero della presentazione della domanda in</u>	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	8

	<u>via telematica ai candidati in possesso di titolo estero in corso di</u>	
	<u>riconoscimento inseriti con riserva in I Fascia delle G.P.S..</u>	
	Successivamente, <u>in data 16.08.2022</u> , la docente MALTESE Isabella Maria	
	inviava a mezzo PEC al Ministero dell’Istruzione, all’Ufficio Scolastico	
	Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano un’Istanza di	
	Partecipazione alle Procedure per l’Attribuzione delle nomine dalle G.P.S.	
	con allegato elenco delle preferenze per la scelta delle scuole. Con la predetta	
	istanza “provvisoriamente sostitutiva, <u>l’odierna ricorrente chiedeva sia il</u>	
	<u>reinserimento in I Fascia G.P.S. con riserva così come disposto dall’O.M.</u>	
	<u>112/2022</u> , sia di concorrere ai fini delle preferenze per le supplenze	
	annuali /fino al termine delle attività didattiche e, contestualmente, il	
	ripristino della funzionalità “Istanze on Line” per la scelta telematica	
	delle 150 preferenze, ai fini della partecipazione alla procedura di	
	attribuzione delle supplenze, al momento preclusa a quanti risultino inseriti	
	“con riserva” nelle G.P.S. d’interesse (I Fascia);	
	A tale diffida/Istanza presentata in data 16.08.2022, l’odierna ricorrente, ad	
	oggi, non ha ricevuto alcun riscontro dall’Ufficio scolastico Provinciale di	
	Milano;	
	Alla luce di quanto fin qui affermato, pertanto, il Decreto di Esclusione dalle	
	G.P.S. della Provincia di Milano ex art. 7, commi 8 e 9, dell’O.M.	
	112/2022 emesso in data 13.06.2022 con nota m_pi.AOOUSPML.REGISTRO	
	UFFICIALE.U.0009852.13-06-2022 dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico	
	Regionale per la Lombardia – Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano, con	
	il quale veniva comminata l’esclusione della docente Maltese Isabella Maria	
	motivata con il richiamo all’art. 7, commi 8 e 9 e l’ Ordinanza Ministeriale	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	9

	n. 112 del 06/05/2022 pubblicata sul sito istituzionale del M.I.U.R. con	
	nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO DECRETI.R.0000112.06-05-2022 in	
	data 11/06/2022 , laddove lesiva della posizione di parte ricorrente, in	
	particolare nella parte in cui all'art. 7, comma 4, lett. e) facendo riferimento	
	agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero, con titolo ancora non	
	riconosciuto, non consente l'iscrizione in GPS ai docenti che conseguono	
	all'estero la specializzazione sul sostegno o l'abilitazione all'insegnamento	
	successivamente al 31 maggio 2022, ma comunque entro il 20 luglio 2022	
	e precisa che <i>“qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero ma</i>	
	<i>sia ancora sprovvisto del riconoscimento occorre dichiarare di aver</i>	
	<i>presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la</i>	
	<i>presentazione dell'istanza d'inserimento per poter essere iscritti con riserva</i>	
	<i>di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo</i>	
	<i>all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto.”</i> , così	
	escludendo dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nonché dalle	
	convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio	
	scolastico i docenti che, come parte ricorrente, hanno conseguito all'estero la	
	specializzazione sul sostegno o l'abilitazione all'insegnamento	
	successivamente al 31 maggio 2022, ma comunque entro il 20 luglio 2022,	
	impedendo loro anche l'assunzione di incarichi di insegnamento e la	
	stipulazione dei relativi contratti, <u>sono illegittime e come tale vanno</u>	
	<u>disapplicare.</u>	

	Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, è interesse della Prof.ssa Maltese	
	Isabella Maria agire in giudizio al fine di richiedere il riconoscimento del	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	
		10

proprio diritto soggettivo ad essere inserita in I Fascia delle G.P.S. Sostegno con riserva di riconoscimento del titolo e, conseguentemente, nonché il diritto ad essere individuata in qualità di avente titolo alla stipula di contratto in ragione dell'utile inquadramento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.), ai fini della maturazione del punteggio e della corresponsione delle spettanze economiche, per i seguenti

MOTIVI

1) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2005/36 E NORMATIVA INTERNA DI RECEPIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come esposto nella parte narrativa, l'art. 7, comma 4, lettera e) dell'impugnata ordinanza ministeriale 112/2022 introduce un'illegittima preclusione, laddove dispone che *“Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno **entro il 20 luglio**; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data”*.

Tuttavia ai docenti specializzati sul sostegno in Italia è stato espressamente consentito presentare domanda di inserimento in GPS pur non avendo ottenuto il riconoscimento del titolo. La predetta O.M. 112/2022 dispone, infatti, alla medesima lettera e) *“qualora il titolo di accesso sia stato*

	<i>conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto</i>	
	<i>in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver</i>	
	<i>presentato la relativa domanda all'Ufficio competente <u>entro il termine per la</u></i>	
	<i><u>presentazione dell'istanza di inserimento</u> per poter essere iscritti con riserva</i>	
	<i>di riconoscimento del titolo".</i>	
	La disparità di trattamento tra docenti abilitati o specializzati all'estero che	
	possono essere inseriti in graduatoria solo se hanno presentato entro il 31	
	maggio 2022 la domanda di riconoscimento del titolo, ed i docenti abilitati o	
	specializzati in Italia è di palmare evidenza, ed è priva di alcuna	
	giustificazione logica: se vige il principio del reciproco riconoscimento dei	
	titoli professionali in sede comunitaria, previa idonea istruttoria, è	
	manifestamente ingiusto, oltre che illogico e contraddittorio, consentire ai	
	"TFA Italiani" di presentare domanda con riserva dichiarando che	
	conseguiranno il titolo entro il 20 luglio 2022, ed impedirlo di fatto ai "TFA	
	Esteri" che completano i corsi tra giugno e luglio 2022. Imponendo a questi	
	ultimi di aver presentato la domanda di riconoscimento del titolo entro il 31	
	maggio 2022.	
	L'illogicità deriva anche dalla circostanza che nella normativa precedente,	
	Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, il termine di presentazione	
	delle istanze era il 31 luglio 2021 . E questo ha creato un legittimo	
	affidamento in tutti gli aspiranti docenti che hanno programmato il proprio	
	corso di formazione con termine nel mese di giugno / luglio (periodo in cui,	
	peraltro, terminano tutte le scuole e i corsi di formazione, da sempre).	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	12

	Anche tale principio si assume violato, come meglio si dirà nel motivo che	
	segue, anche in applicazione dei criteri ribaditi dalla recentissima sentenza del	
	Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2022 n. 4237.	
	In definitiva quindi, anche per l’assenza di qualsivoglia motivazione, appare	
	evidente l’illegittimità della previsione che impediva all’odierna ricorrente,	
	che ha ultimato il corso entro il 15 luglio 2022, di presentare domanda di	
	partecipazione alle GPS entro il termine di scadenza fissato nella ore 23:59	
	del 31 maggio 2022 , e ciò in primo luogo per manifesta ed illogica disparità	
	di trattamento con i docenti che hanno conseguito il TFA Sostegno in Italia	
	entro il 20 luglio 2022, oltre che per tutti gli altri profili di illegittimità indicati	
	in epigrafe al motivo di ricorso.	
	L’Amministrazione Scolastica, pertanto, introducendo la preclusione di cui	
	all’art. 7, comma 4, lettera e) dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, ha quindi	
	operato in aperta contraddizione ed illogicità, integrando – senza alcuna	
	motivazione espressa o sottintesa – una grave disparità di trattamento	
	rispetto alla disciplina prevista con l’O.M. 60/2020, in vigore fino al 30	
	Luglio 2022, e una aperta violazione dei principi costituzionali sanciti dall’art.	
	3 e dell’art. 97 della Costituzione, oltre che disciplina comunitaria introdotta	
	dalla Direttiva UE 2005/36 e successive modificazioni e integrazioni.	
	Il tutto con il sapore di una sostanziale ingiustizia manifesta , priva – lo si	
	ripete – di motivazione alcuna, nei confronti dei soggetti che con impegno e	
	sacrificio, e non rientrando nel ristretto numero chiuso proposto per il “TFA	
	Sostegno” dalle Università italiane, si sono dovuti specializzare all’estero.	
	L’art. 7, comma 4, lettera e) dell’impugnata ordinanza ministeriale 112/2022	
	introduce poi un’altra illegittima preclusione, laddove dispone che “ <i>qualora il</i>	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	13

	titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del	
	riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre	
	dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente	
	entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter	
	essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. <u>L'inserimento con</u>	
	<u>riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula</u>	
	<u>di contratto</u> ".	
	Successivamente, <u>rispettivamente in data 29.07.2022 e 01.08.2022</u> , il M.I.	
	provvedeva a pubblicare le istruzioni e indicazioni operative in materia di	
	supplenze al personale docente, educativo ed ATA e l'Avviso apertura	
	funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di	
	attribuzione dei contratti a tempo determinato dove veniva comunicato che,	
	nel periodo compreso tra il 2 agosto 2022 (h. 9,00) ed il 16 agosto 2022 (h.	
	14.00) , saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle	
	istanze finalizzate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo	
	svolgimento di:	
	a) <u>supplenze annuali</u> per la copertura di cattedre e posti	
	d'insegnamento, su posto comune e di sostegno, vacanti e disponibili	
	entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali	
	per tutto l'anno scolastico;	
	b) <u>supplenze temporanee</u> fino al termine delle attività didattiche per la	
	copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune e di	
	sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data	
	del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	14

	d'insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti	
	orario;	
	<u>In data 29.07.2022, altresì, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano,</u>	
	<u>provvedeva a ripubblicare le singole Graduatorie Provinciali per le</u>	
	<u>Supplenze (G.P.S.), dove veniva confermata l'esclusione della Prof.ssa</u>	
	<u>MALTESE Isabella Maria, in possesso di titolo estero conseguito in data</u>	
	<u>15 Luglio 2022 e non ancora riconosciuto, nonostante il reclamo</u>	
	<u>presentato senza ottenere alcun riscontro dall'USP di Milano.</u>	
	La Prof.ssa MALTESE Isabella Maria (unitamente alle altre migliaia di	
	candidati abilitati all'estero sul sostegno o su materia) a seguito di quanto	
	disposto dall'art. 7, commi 8 e 9, dell'O.M. 112/2022 è stata esclusa dalle	
	G.P.S. per il Sostegno valide per il biennio 2022/2024 e, qualora dovesse	
	ottenere di inserita con riserva, non potrà far valere il proprio titolo	
	conseguito all'estero al fine di ottenere il conseguimento di incarichi di	
	supplenza, e quindi, <u>pur ottenendo l'inserimento in I Fascia con riserva,</u>	
	<u>non potrà sottoscrivere alcun contratto con l'Amministrazione Scolastica</u>	
	<u>come docente supplente di Sostegno per la cdc ADSS.</u>	
	L'illegittimità della disposizione regolamentare preclusiva è di tutta evidenza:	
	- In primo luogo non vi è motivo di modificare sul punto la precedente	
	formulazione dell'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale 10	
	luglio 2020 n. 60 (attualmente in vigore fino al termine dell'Anno	
	Scolastico 2021/2022), che invece disponeva espressamente che	
	<i>“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia</i>	
	<i>ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della</i>	
	<i>normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa</i>	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	15

domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la

presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con

riserva di riconoscimento del titolo" (doc. 3). Ed il TAR Lazio con

numerose sentenze (a partire dalla sentenza 9 ottobre 2021 n. 10411)

ha chiarito che all'esito dell'inserimento con riserva nelle G.P.S., il

candidato conseguiva anche il diritto all'attribuzione di incarichi;

nessuna motivazione, anche indiretta o *per relationem*, **è stata**

esplicitata per giustificare la disparità di trattamento rispetto ai

precedenti anni scolastici, e dunque la disparità di trattamento con

tutti i docenti colleghi dei ricorrenti che hanno conseguito incarichi di

insegnamento, seppur muniti di titolo estero non ancora riconosciuto

dal Ministero dell'Istruzione;

- **In secondo luogo**, laddove vi sia inserimento con riserva in una

graduatoria, **vi deve essere anche effettività di utilizzo della**

graduatoria stessa, e non mero accantonamento di posizione e

punteggio. È noto infatti che l'inserimento con riserva in graduatoria

non può essere solo un inserimento di carattere formale, ma deve

consentire ai candidati che ne hanno diritto per posizione e punteggio,

di essere convocati per assunzioni di incarichi a tempo determinato e

indeterminato. **Questa interpretazione è oggetto di un consolidato**

orientamento giurisprudenziale sia del Tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio sia del Consiglio di Stato che con numerose

ordinanze ha disposto che l'inserimento in graduatoria con riserva

(sulla base delle ordinanze cautelari di accoglimento) **deve essere di**

natura anticipatoria della tutela richiesta nel ricorso, ossia

	<u>l’inserimento in graduatoria ai fini dell’assunzione dei ruoli della</u>	
	<u>scuola</u> (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanze n. 3909	
	del 2015 e n. 5660 del 18 dicembre 2015, nelle quali si legge “ <i>la</i>	
	<i>generalizzazione di tale depotenziamento dell’iscrizione con riserva</i>	
	<i>nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo...</i> ”).	
	Quindi, l’inclusione dell’odierno ricorrente nella I Fascia delle G.P.S.	
	con riserva <u>non può ridursi a mero inserimento cartolare e non</u>	
	<u>può produrre un effetto di depotenziamento</u> sino ad impedire la	
	stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato;	
	l’inserimento della Prof.ssa MALTESE Isabella Maria nella I	
	Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la cdc	
	ADSS, pertanto, <u>dovrà essere disposta senza preclusioni di sorta</u>	
	<u>alla sottoscrizione di contratti</u> ; il principio ora richiamato, seppur	
	elaborato con riferimento all’inserimento con riserva all’esito di un	
	provvedimento esame, trova piena applicazione nel caso di specie;	
	- In terzo luogo , va rilevato che da anni, con l’ampliarsi in sede	
	comunitaria della circolazione dei titoli accademici, di	
	specializzazione (sostegno) e di abilitazione professionale (in ogni	
	ambito), la legislazione italiana ha consentito l’accesso ai titolari di	
	specializzazione o abilitazione scolastica conseguita all’estero di	
	inserirsi in graduatorie (con riserva) o di partecipare a concorsi. Si	
	citano a titolo di esempio:	
	- a) l’art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n.	
	73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106,	
	che costituisce la norma primaria sugli elenchi aggiuntivi delle GPS	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	17

per l'anno scolastico 2021/2021, che afferma: “a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali **possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021**”. Non è quindi in alcun modo previsto che detto titolo debba essere anche formalmente riconosciuto dal Ministero. Deve essere semplicemente “**conseguito**”, anche all’estero (vedi in tal senso la già citata sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, 9 ottobre 2021 n. 10411). Detta interpretazione è peraltro suffragata dalla norma regolatrice delle G.P.S., oggi tuttora in vigore, vale a dire dall’art. 7, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021, di cui si è ampiamente detto ai punti che precedono;

- **b)** analoga disposizione era già inserita nel Decreto Dipartimentale n. 85.01-02.2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recante l’approvazione del Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, laddove l’art. 3, comma 4 disponeva che “**Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per**

la partecipazione alla presente procedura concorsuale”;

- **c)** Peraltro, il medesimo principio era stato successivamente inserito anche nel Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018 n. 250 di approvazione Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;

- **In quarto luogo**, il complesso delle norme ora citate, e la disciplina previgente, consente di consolidare in capo al ricorrente un **legittimo affidamento** nella possibilità di conseguire incarichi di insegnamento.

La tutela del principio del legittimo affidamento è da sempre riconosciuta ed applicata soprattutto nella giurisprudenza amministrativa. Infatti, *“l'affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell'esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo”* (Cons. Stato, Ad. plenaria, 29 novembre 2021, n. 19). Ne consegue che, in presenza di situazioni consolidate in virtù di provvedimenti seriali o univoci (come le norme sul reclutamento dei supplenti) il cambio di passo così radicale, che esclude *ex abrupto* intere categorie di aspiranti *“deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dell'atto, nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai*

	<i>medesimi”</i> (Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2021, n. 2971). Principi	
	ribaditi tutti dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 26	
	maggio 2022 n. 4237.	
	- In quinto luogo , non consta a questa difesa nonché all’odierno	
	giudicante che vi siano stati stravolgimenti a livello comunitario:	
	l’Italia è ancora membro dell’Unione Europea, così come la Spagna e	
	la Romania. La Direttiva UE 2005/36, con le modifiche successive, è	
	ancora in vigore, così come lo è il d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di	
	recepimento. Anche sotto tale profilo, non vi è alcuna fondatezza	
	giuridica nella introdotta preclusione dei titoli esteri.	
	Vi è poi un altro importante profilo da sottolineare: il riconoscimento dei	
	titoli esteri finalizzati all’insegnamento (su sostegno e su posto comune) da	
	parte del Ministero dell’Istruzione, non avviene mai nel termine di 120	
	giorni stabilito dai commi 2 e 6 dell’art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007 n.	
	206 . Avviene invero in genere all’esito di un complesso contenzioso (o	
	mediante impugnazione del silenzio, ovvero impugnazione del diniego di	
	riconoscimento), spesso con due gradi di giudizio, e ancor più spesso all’esito	
	di un ulteriore giudizio di ottemperanza, al quale seguono innumerevoli	
	diffide da inoltrare alla Direzione Generale competente, finalizzate al	
	conseguimento dell’agognato riconoscimento. L’inciso “ <i>in attesa dello</i>	
	<i>scioglimento della riserva</i> ” introdotto dalla nuova formulazione della lettera	
	e/ (sempre art. 7, comma 4, dell’O.M. 112/2022 impugnata) appare quindi	
	quasi – ci si consenta – un’espressione di tipo canzonatorio: lo scioglimento	
	della riserva non potrà mai avvenire per tutto il periodo (annuale) di	
	validità della graduatoria ripubblicata in data 03.09.2022.	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	20

	Così come anche l'inciso complessivamente letto <i>“in attesa dello</i>	
	<i>scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia</i>	
	<i>eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”</i> non mitiga	
	la gravità della preclusione, in quanto consente l'attribuzione eventuale solo	
	di incarichi residuali, con un minor numero di ore settimanali e di giorni di	
	durata.	
	Peraltro, lo stesso parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione	
	prot. 10395 del 22 aprile 2022, approvato nella seduta plenaria n. 84 del 22	
	aprile 2022 con riferimento allo schema di Ordinanza Ministeriale, poi	
	approvato, è consapevole dell'inefficienza della struttura deputata ai	
	riconoscimenti, e dichiara, in relazione alla contestata lettera e), che <i>“in</i>	
	<i>riferimento al possesso dei titoli esteri, il CSPI ribadisce la necessità che il</i>	
	<i>Ministero dell'Istruzione, congiuntamente al Ministero dell'Università e della</i>	
	<i>Ricerca, provveda tempestivamente al perfezionamento delle procedure di</i>	
	<i>riconoscimento dei suddetti titoli, individuando, per le competenze di</i>	
	<i>ciascuno, indicazioni sinergiche ed efficaci al fine di garantire il buon</i>	
	<i>funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie che del</i>	
	<i>conferimento delle supplenze, diminuendo il livello di contenzioso e</i>	
	<i>realizzando l'equità di trattamento da parte dell'Amministrazione” (doc.5).</i>	
	Trattasi di una chiara presa d'atto di inefficienza del sistema.	
	Alla luce di quanto sopra, va ribadita l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale	
	112/2022 impugnata <i>in parte qua</i> , in quanto è da considerarsi principio di	
	pacifica applicazione la possibilità di utilizzo del titolo estero in corso di	
	validazione, ai fini dell'inserimento con riserva nelle G.P.S. valide per il	
	biennio 2022/2024 (ammesso dall'ordinanza impugnata), ai fini	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	21

	dell’inserimento nella prima fascia delle GPS e della conseguente	
	attribuzione effettiva di incarichi di docenza , sia pure con riserva, e	
	sottoscrizione dei relativi contratti. L’Amministrazione Scolastica,	
	introducendo la preclusione di cui all’art. 7, comma 4, lettera e)	
	dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, ha quindi operato in aperta	
	contraddizione ed illogicità, integrando – senza alcuna motivazione espressa	
	o sottintesa – una grave disparità di trattamento rispetto alla disciplina oggi in	
	vigore (O.M. 60/2020) e una aperta violazione dei principi costituzionali	
	sanciti dall’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione, oltre che disciplina	
	comunitaria introdotta dalla Direttiva UE 2005/36 e successive modificazioni	
	e integrazioni.	
	Il tutto con il sapore di una sostanziale ingiustizia manifesta , priva – lo si	
	ripete – di motivazione alcuna, nei confronti dei soggetti che con impegno e	
	sacrificio, in mancanza di percorsi abilitativi all’insegnamento su materia	
	organizzati dal Ministero (l’ultimo TFA su materia organizzato dal Ministero	
	risale al 2014...ndr).	
	L’art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo prescrive, inoltre,	
	il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt.	
	3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del	
	lavoro di cui all’art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: “ <i>ogni</i>	
	<i>individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici</i>	
	<i>impieghi del proprio Paese</i> ”), in ragione delle capacità ed esperienze	
	professionali acquisite. Secondo la C.G.E., “ <i>qualsivoglia discriminazione in</i>	
	<i>tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae</i>	
	<i>nel diritto dell’Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le</i>	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	
		22

condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)". Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann), **creando una disparità di trattamento rispetto ad esempio ai docenti in possesso di titolo estero in corso di riconoscimento che nello scorso biennio scolastico erano inseriti con riserva nelle G.P.S. ed hanno stipulato regolarmente sia contratti a tempo determinato sia contratti finalizzati all'immissione in ruolo, e ai docenti in possesso di titolo estero in corso di riconoscimento inseriti con riserva che in questo biennio scolastico sono esclusi dalla procedura di attribuzione degli incarichi di supplenza rispetto agli artt. 3 e 97 Costituzione.** L'O.M. 112/2022, la Circolare per le Supplenze contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA nonché l'Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato oggetto di odierna impugnazione, **rappresentano, pertanto, l'intenzione del M.I. di escludere dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico i docenti che, come parte ricorrente, sono in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto, impedendo loro l'assunzione di incarichi di insegnamento e la stipulazione dei relativi contratti.** E' di tutta evidenza,

quindi, come “la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell’esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi procedurali comprese quelle finalizzate all’immissione in ruolo (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019)”.

L’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, pertanto, **nella parte in cui dispone che** “Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ***l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto***” **reca un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dell’odierno ricorrente.**

Alla luce di quanto affermato, pertanto, **l’O.M. 112/2022** **nella parte in cui dispone che** “Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti qualora il titolo

	<i>di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del</i>	
	<i>riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre</i>	
	<i>dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente</i>	
	<u>entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter</u>	
	<i>essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo l'inserimento con</i>	
	<i>riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula</i>	
	<i>di contratto" è illegittima e come tale va disapplicata.</i>	
	2) <u>ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI</u>	
	<u>UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3</u>	
	<u>COST.</u>	
	Come è noto, il principio di uguaglianza impone all'Amministrazione di	
	trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente	
	situazioni, al contrario, diverse.	
	Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di	
	ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire “ <i>un canone di</i>	
	<i>razionalità operativa</i> ” nello svolgimento della propria azione, onde evitare	
	decisioni arbitrarie ed irrazionali. La ragionevolezza impone, dunque, la	
	corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la	
	coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità	
	della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini. In definitiva, l'obbligo	
	di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di	
	porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da	
	censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i	
	criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione.	
	Maltese I., – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	25

La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del		
provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca		
in una disparità di trattamento.		
E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere		
ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:		
a) discriminare l'odierna ricorrente in possesso di titolo estero in corso di		
riconoscimento, conseguito entro il 20 Luglio 2022, escludendola dalla I		
Fascia delle G.P.S. Sostegno e di conseguenza impedendole di essere		
individuata in qualità di avente titolo alla stipula di contratto,		
<u>impedendole l'assunzione di incarichi di insegnamento e la stipulazione</u>		
<u>dei relativi contratti per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria</u>		
<u>di II Grado.</u> Il M.I., pertanto, <u>escludendo</u> l'odierna ricorrente sia dalle G.P.S.		
per il Sostegno sia dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per la		
cdc ADSS per il prossimo biennio scolastico, oltre a violare la Direttiva		
2005/36/CE e successive modifiche, ha palesemente violato il dettato		
costituzionale.		
3) <u>ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI</u>		
<u>IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA</u>		
<u>AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO</u>		
<u>ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO</u>		
<u>IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST.E 51 COST..</u>		
Il comportamento, inoltre, dell'Amministrazione, ha rilevanti "ricadute"		
anche sul buon andamento e l'imparzialità della medesima.		
Il comportamento tenuto fin d'ora dall'Amministrazione, che <u>esclude</u> la		
Prof.ssa MALTESE Isabella Maria sia dalle G.P.S. Sostegno e,		
Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine		

	conseguentemente, dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per le	
	CDC ADMM e ADSS per il prossimo biennio scolastico, viola palesemente il	
	suo diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere alla professione di	
	Docente Specializzato sul Sostegno in Italia e, quindi, essendo in possesso di	
	titolo estero in corso di riconoscimento, conseguito il 15 Luglio 2022,	
	precluderle sia l'inserimento nella I Fascia delle G.P.S. per il Sostegno e	
	sia l'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto,	
	escludendola dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il	
	prossimo biennio scolastico, <u>impedendole, di fatto, di essere destinataria di</u>	
	<u>incarichi di insegnamento e la stipulazione dei relativi contratti</u> in	
	condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51	
	Cost.). In altre parole: se (e così è) l'odierna ricorrente soddisfa i requisiti di	
	legge per accedere all'insegnamento, <u>la preclusione ad essere inserita nelle</u>	
	<u>Graduatorie Provinciali e d'Istituto e, conseguentemente, essere</u>	
	<u>individuata in qualità di avente titolo alla stipula di contratto per le cdc</u>	
	<u>ADMM e ADSS</u> operata dal M.I. con l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M.	
	112/2022, con la Circolare per le Supplenze e con l'Avviso di apertura della	
	procedura di attribuzione degli incarichi di supplenza, richiamando la predetta	
	O.M. n. 112/2022, <u>è in contrasto con il cit. art. 51 Cost.</u>	
	PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL DECRETO INAUDITA	
	ALTERA PARTE.	
	La richiesta di decreto inaudita altera parte è giustificata ogni qualvolta	
	sussistono ragioni di urgenza o quando l'attuazione del provvedimento	
	cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del	
	contraddittorio da evitarsi ancorchè momentaneamente.	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	27

	La scansione temporale imposta dall'Amministrazione, peraltro, induce	
	questa difesa a richiedere l'emissione di un Decreto Inaudita Altera Parte, in	
	quanto è un dato pacifico che la procedura di presentazione dell'Istanza per la	
	scelta delle 150 preferenze ai fini dell'attribuzione dei contratti a tempo	
	determinato ha avuto inizio in data 2 Agosto 2022 ed è terminata in data	
	16 Agosto 2022, mentre l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano ha reso	
	<u>noto tramite pubblicazione nel profilo personale dell'odierna ricorrente</u>	
	<u>sulla piattaforma ministeriale "Polis" di Istanze on Line il Decreto di</u>	
	<u>Esclusione in data 13 Giugno 2022 e pubblicate le G.P.S. in data</u>	
	<u>29.07.2022.</u>	
	Considerato pertanto che, in ragione della necessità di rispettare i termini a	
	difesa, vi è la certezza che la camera di consiglio per l'esame della domanda	
	cautelare non potrà essere fissata in tempo utile dato che la procedura di	
	presentazione dell'Istanza per la scelta delle 150 preferenze ai fini	
	dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato si è conclusa in data 16	
	Agosto e l'USP di Milano ha reso noto tramite pubblicazione nel profilo	
	<u>personale dell'odierna ricorrente sulla piattaforma ministeriale "Polis" di</u>	
	<u>Istanze on Line il Decreto di Esclusione in data 13 Giugno 2022 e</u>	
	<u>pubblicate le G.P.S. in data 29.07.2022,</u> si formula istanza affinché il	
	Magistrato assegnatario del presente ricorso, ovvero un magistrato da lui	
	delegato, voglia con decreto accogliere l'istanza cautelare, disponendo la	
	sospensione degli atti impugnati, onde consentire all'odierna ricorrente di	
	essere inserita in G.P.S. con riserva e di esercitare il suo diritto	
	costituzionalmente previsto, tutelato e salvaguardato, di giovare di ogni	
	forma di tutela cautelare prevista dall'ordinamento, fissando la Camera di	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	
		28

	Consiglio per quivi, con ordinanza, confermare l’emanando decreto.	
	Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di	
	estrema urgenza per la concessione della richiesta misura cautelare mediante	
	Decreto Inaudita Altera Parte. In mancanza della richiesta misura	
	cautelare, infatti, si verificherebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio	
	grave ed irreparabile tanto da giustificare la richiesta di partecipare alla	
	procedura di attribuzione dei contratti a tempo determinato per la CDC	
	ADSS da GPS I Fascia, ORDINANDO al M.I. di adottare tutte le misure	
	necessarie ad assicurare la pretesa de qua e ad AMMETTERE la	
	ricorrente sia nella I Fascia delle G.P.S. sia alla stipula dei contratti a	
	tempo determinato anche previo ordine all’Amministrazione di	
	consentire alla Prof.ssa MALTESE Isabella Maria di essere individuata	
	ai fini del conferimento di incarico. Anche in ragione dell’avvenuto avvio	
	dell’anno scolastico e della procedura di individuazione dei docenti ai fini del	
	conferimento incarico di supplenza di durata annuale o fino al termine delle	
	attività didattiche, la posizione dell’odierna ricorrente merita immediata tutela	
	essendovi il concreto rischio che, in mancanza della misura cautelare	
	richiesta, il danno si consumi in maniera davvero grave ed irreparabile. Il	
	<i>fumus boni iuris</i> , per quanto sopra illustrato, emerge chiaramente dai motivi	
	del ricorso. In merito al <i>fumus</i> , pertanto, si rinvia a quanto su esposto certi che	
	il ricorso verrà sicuramente accolto.	
	<u>Sul Periculum in Mora</u>	
	Come già precisato nella premessa in fatto nonché nei motivi di diritto del	
	presente ricorso, nella fattispecie <i>de qua</i> è chiaramente ravvisabile l’illegittimo,	
	quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall’Amministrazione	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	29

resistente, suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile all'odierna ricorrente [c.d. *periculum in mora*] che vede leso il proprio diritto soggettivo ad essere inserita nelle Graduatorie Provinciali e d'Istituto e, conseguentemente, essere individuata in qualità di avente titolo alla stipula di contratto in ragione dell'utile inquadramento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per il Sostegno, nonchè ai fini della maturazione del punteggio che potrebbe pregiudicare la sua posizione in graduatoria al prossimo aggiornamento delle graduatorie, tenuto conto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'idonea tutela giudiziale con il rito ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio. In merito al *periculum in mora*, giova evidenziare che a causa di quanto disposto dal Ministero con l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 112/2022 del 06.05.2022, l'odierna ricorrente in possesso di Specializzazione sul Sostegno conseguita all'estero, e in corso di riconoscimento, ha perso la possibilità **di stipulare un contratto secondo la procedura straordinaria di assunzione ex art. 59 D.L. 73/2021 finalizzata all'immissione in ruolo per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado.** Tuttavia si ribadisce che **all'odierna ricorrente, in possesso di titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, oltre ad essere stata esclusa illegittimamente dalla I Fascia delle G.P.S. per il Sostegno per le c.d.c. ADMM e ADSS, è stata preclusa la possibilità di presentare, secondo quanto previsto dal Ministero con l'avviso del 01.08.2021, entro il 16.08.2022 la domanda finalizzata al conferimento di incarichi di supplenza per le c.d.c. ADMM e ADSS da I Fascia delle G.P.S. per il Sostegno con perdita della possibilità di stipulare sia**

contratti a tempo determinato sia contratti a tempo indeterminato.

In poche parole, l'odierna ricorrente, non essendole stato *consentito di presentare la domanda entro il termine perentorio del 16 agosto 2022 e, successivamente in data 19.08.2022 essendo stata esclusa dalle Graduatorie Provinciali e d'Istituto, la stesso non conseguirà nessun incarico per il corrente a.s. 2022/2023 in qualità di docente di sostegno*, per cui sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare. Tale misura, peraltro, verrebbe a tutelare non solo ovviamente l'interesse del ricorrente ma anche, volendo operare le dovuta comparazione, l'interesse dell'Amministrazione, apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento del ricorso abbia efficacia demolitiva della procedura concorsuale. Anche dunque nell'interesse dell'Amministrazione, appare necessaria l'emanazione di una misura cautelare, che consenta all'odierno ricorrente l'assegnazione effettiva di incarichi di insegnamento per le c.d.c. ADMM e ADSS sin dal momento della formazione delle graduatorie avvenuta in data 29.07.2022, **accedendo così all'auspicata supplenza annuale anche finalizzata all'immissione in ruolo ex art. 59 D.L. 73/2021, qualora sussistano i requisiti.**

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione della richiesta misura cautelare.

Tanto premesso, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dagli odierni ricorrente [*fumus boni iuris*] e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile [*periculum in mora*] giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente

emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile, quale quello dell'impossibilità di insegnare **oltre che di perdere l'occasione di essere immessi in ruolo**, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare.

L'esclusione imposta dal Ministero, infatti, determinando l'impossibilità di svolgere attività di insegnamento nella cdc ADSS, implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito quale è quello del mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal docente (**Cfr. Ordinanza Trib. Ragusa, in composizione collegiale, del 02/12/2015**).

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, la ricorrente, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di PAVIA affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni contraria istanza, voglia

INAUDITA ALTERA PARTE OVVERO, PREVIA COMPARIZIONE DELLE PARTI ED OMESSA OGNI FORMALITÀ NON ESSENZIALE AL CONTRADDITTORIO che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare ai ricorrenti gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare:

ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, **ADOTTARE** con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dal ricorrente, quale, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, fino alla pronuncia a seguito di Camera di Consiglio, **ai fini dell'ammissione della ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. Sostegno e, conseguentemente, consentire alla ricorrente la partecipazione al piano di reclutamento ai sensi della L. n. 15/2022 e alla procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023 e successivi su c.d.c. ADMM e ADSS – da I Fascia G.P.S.;**

NEL MERITO:

- Per quanto sopra esposto **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, previa **DISAPPLICAZIONE** del **Decreto di Esclusione dalle G.P.S. della Provincia di Milano ex art. 7, commi 8 e 9, dell'O.M. 112/2022 emesso in data 13.06.2022** con nota m pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0009852.13-06-2022 dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano, con il quale veniva comminata l'esclusione della docente Maltese Isabella Maria motivata con il richiamo all'art. 7, commi 8 e 9, e **dell'O.M. 112/2022** recante *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3*

maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente, nella parte in cui all'art. 7, comma 4, lett. e) prescrive che “*Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto*”, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell’Amministrazione **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto soggettivo della Prof.ssa MALTESE Isabella Maria ad essere inserita nella I Fascia delle G.P.S. per il Sostegno nelle c.d.c. ADMM e ADSS e, conseguentemente, essere individuata in qualità di avente titolo alla stipula di contratto in ragione dell’utile inquadramento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.), ai fini del conferimento incarico a tempo determinato, nonché della maturazione del punteggio e della

	corresponsione delle spettanze economiche, con conseguente ordine	
	all'Amministrazione di adottare di tutte le misure idonee e opportune	
	al soddisfacimento della pretesa de qua e consentire alla ricorrente	
	la partecipazione al piano di reclutamento ai sensi della L. n.	
	15/2022 e alla procedura di conferimento degli incarichi a tempo	
	determinato per l'a.s. 2022/2023 e successivi su c.d.c. ADMM e	
	ADSS – da I Fascia G.P.S.;	
	- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al	
	sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;	
	IN VIA ISTRUTTORIA:	
	- Ordinare al M.I.U.R. l'esibizione dell'eventuale documentazione	
	ritenuta necessaria per la definizione della controversia.	
	Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente	
	controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore	
	indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il ricorrente, come da	
	dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito ai fini	
	IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.	
	76, comma 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 con conseguente esenzione del	
	procedimento dal contributo unificato.	
	Si producono in copia i seguenti documenti:	
	- Dichiarazione d'intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/01 tra l'Avvocato	
	Stabilito Andrea Figliuzzi e l'Avv. Fabrizio Ferrari;	
	- Decreto di Esclusione dalle G.P.S. della Provincia di Milano ex art. 7,	
	commi 8 e 9, dell'O.M. 112/2022 emesso in data 13.06.2022 con nota	
	m pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0009852.13-06-2022;	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	35

	- Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 pubblicata sul sito	
	istituzionale del M.I.U.R. con nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO	
	DECRETI.R.0000112.06-05-2022 in data 11/05/2022;	
	- Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 29 Luglio 2022 prot. n.	
	28597;	
	- Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di	
	partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo	
	determinato dell'01.08.2022 prot. n. 28656;	
	- Avviso di Pubblicazione delle GPS da parte dell'A.T. di Milano del	
	29.07.2022;	
	- Parere CSPI prot. n. 10395 del 22 aprile 2022;	
	- Ordinanza Ministeriale 60/2020 del 10.07.2020;	
	- Istanza di Inserimento G.P.S. biennio 2022/2024 presentata dalla	
	Prof.ssa Maltese Isabella Maria;	
	- Istanza di Partecipazione alle Procedure per l'Attribuzione delle	
	nomine dalle G.P.S. trasmessa a mezzo PEC all'USP di Milano in data	
	16.08.2022;	
	- Istanza di Scioglimento Riserva conseguimento titolo entro 20 Luglio	
	2022;	
	- Documentazione attestante possesso Titolo conseguito all'estero e	
	contestuale Richiesta di Riconoscimento;	
	- Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. IV Bis, n. 4021/2022 del 24.06.2022;	
	Serra San Bruno, 24.10.2022	
	Abogado (Avv. Stab.) Andrea Figliuzzi	
	* * * * *	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	
		36

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) del personale docente, classe di concorso ADSS – Sostegno per la Scuola Secondaria di II Grado, valide per il biennio 2022/2024.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di I Fascia delle G.P.S., non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , in persona del Ministro pro-	
	tempore, Cod. Fisc. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153	
	Roma (RM) rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale	
	dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia n. 1;	
	- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	
	- UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE PER LA	
	PROVINCIA DI MILANO - In persona del Dirigente pro tempore	
	con sede in Milano, Via Soderini n. 24, rappresentato e difeso <i>ope</i>	
	<i>legis</i> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo	
	Freguglia n. 1;	
	Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre	
	modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato	
	19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non	
	potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino	
	potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli	
	annunci legali provinciali o della G.U.	
	Che al contrario, il sito istituzionale dei Ministero, sede locale, è invece	
	costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto	
	oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di	
	pubblicazione dei singoli provvedimenti.	
	Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.	
	Ritenuto quanto sopra, la presente difesa	
	FA ISTANZA	
	affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai	
	sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	38

	pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:	
	a) quanto al M.I. convenuto: mediante notifica di copia dell'atto	
	all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano,	
	ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it ;	
	b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando	
	decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito	
	dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:	
	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , in persona del Ministro pro-	
	tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma	
	(RM), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato di Milano, Via Carlo Freguglia n. 1,	
	ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it ;	
	- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	
	– UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA	
	PROVINCIA DI MILANO - in persona del Dirigente pro tempore	
	con sede in Milano, Via Soderini n. 24, - P.E.C.	
	uspmi@postacert.istruzione.it – rappresentato e difeso ope legis	
	dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo	
	Freguglia n. 1, ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it ;	
	Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei	
	controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede	
	con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c.,	
	di essere autorizzato , ai sensi della predetta norma, alla notifica del	
	presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali	
	controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di	
	Maltese I.. – M.I. – Ricorso avverso Esclusione da GPS e dalla stipula contratti a termine	39

fissazione udienza sul sito internet dedicato del M.I. e/o dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Con Osservanza.

Serra San Bruno, 24.10.2022

Abogado (Avv. Stab.) Andrea Figliuzzi